



REPUBBLICA ITALIANA

SENT.126/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 20700** del Registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Antonio MARASCO**, (C.F.: **MRSNTN69T05H703N**), nato a Salerno (SA) il 05/12/1969, *pec: antonio.marasco@ordineingpa.it*, nella sua qualità di Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise ANAS S.p.A., rappresentato e difeso dall'**Avv. Amedeo Ciuffetelli**, (C.F.: **CCFMDA72LA345C**), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L'Aquila, Via Goriano Valle n. 10, *pec: amedeo.ciuffetelli@pecordineavvocatilaquila.it*;

- **Paolo LALLI**, (C.F.: **LLLPLA61P01G482H**), nato a Pescara (PE) l'01/09/1961, *pec: paolo.lalli@ingpec.eu*, nella qualità di Responsabile dell'Area Gestione Rete Abruzzo di ANAS S.p.A., rappresentato e difeso dall'**Avv. Aurelia Carosi** del Foro di L'Aquila (C.F.: **CRSRLA59E43A345R**), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L'Aquila, via Monte Camicia n. 1/A,

pec: avv.aureliacarosi@pec.giuffre.it;

- Marco Angelo BOSIO, (C.F.: BSOMCN67C11D142V), nato a Crema (CR)

in data 11/03/1967, pec: marco.bosio1@ingpec.eu, nella qualità di Responsabile

dell'Area Gestione Rete Abruzzo di ANAS S.p.A., rappresentato e difeso dall'**Avv.**

Guido Ponziani, (C.F.: PNZGDU66B08A515J), elettivamente domiciliato

presso lo studio del difensore in Avezzano (AQ), via Mons. Bagnoli, n.155, pec:

guido.ponziani@pec.it;

uditi all'udienza pubblica del 24 settembre 2024 il magistrato relatore, dott. Stefano

Grossi, il Sostituto Procuratore Regionale dott.ssa Maria Stella Iacovelli, nonché

l'avv. Ponziani per il convenuto Bosio, l'avv. Carosi per il convenuto Lalli e l'avv.

Ciuffetelli per il convenuto Marasco, con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.

Emilia Giammaria.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 10 gennaio 2024 la Procura Regionale ha convenuto in

giudizio i sigg. Antonio MARASCO, in qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile

della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise ANAS S.p.A., Paolo LALLI, in

qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile dell'Area Gestione Rete Abruzzo di

ANAS S.p.A. dal 09/06/2021 al 01/11/2021 e Marco Angelo BOSIO, in qualità,

all'epoca dei fatti, di Responsabile dell'Area Gestione Rete Abruzzo di ANAS

S.p.A. dal 02/11/2021 al 05/10/2023, davanti alla Sezione giurisdizionale

regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, per sentirli condannare, in favore

dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.a. - Gruppo FS Italiane (di

seguito ANAS), al risarcimento del danno pari all'importo di **€ 203.849,45** (diconsi

euro duecentotremilaottocentoquarantanove/45) imputato a titolo di responsabilità

	colposa secondo le seguenti percentuali: 50% a carico dell' Ing. Antonio Marasco	
	(pari a € 101.924,73), 10% a carico dell' Ing. Lalli Paolo (pari a € 20.384,95) e 40%	
	a carico dell' Ing. Marco Angelo Bosio (pari a € 81.539,78). Alla richiesta di	
	condanna per il danno erariale sopra indicato segue la richiesta dell'Attore	
	pubblico di condanna di ciascun convenuto al pagamento della miglior sorte tra	
	rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna diminuzione patrimoniale	
	sofferta dall'ANAS, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino	
	al soddisfo e spese di giudizio in favore dello Stato.	
	2. Di seguito una breve sintesi dei fatti.	
	La Procura riferisce di aver acquisito, in data 27/04/2022, una segnalazione da	
	parte di un privato cittadino concernente un presunto danno erariale derivante dai	
	costi sostenuti per l'illuminazione della galleria “ <i>Fontegrande</i> ” di Caramanico Terme	
	(PE), interdetta al pubblico transito da diversi mesi. In particolare, la <i>notitia damni</i>	
	faceva riferimento ad un servizio giornalistico trasmesso in data 22/03/2022 dalla	
	trasmissione televisiva “Fuori dal Coro” che denunciava lo “ <i>spreco per illuminazione</i> ”	
	della galleria “ <i>Fontegrande</i> ” la quale, pur non essendo percorribile in quanto chiusa	
	al traffico, “ <i>continua a restare con 500 lampadine accese 24 ore su 24 di potenza superiore ai</i>	
	<i>100 w</i> ”.	
	L'organo pubblico riferisce di aver iniziato la sua attività istruttoria chiedendo,	
	preliminarmente, un relazione sullo svolgimento dei fatti al Comune di	
	Caramanico Terme (PE), territorialmente competente, il quale riferiva nella	
	persona del Sindaco, che, in seguito al crollo di un blocco lapideo all'imbocco della	
	galleria “ <i>Fontegrande</i> ”, l'ANAS, quale ente gestore della SS 487 sulla quale è situata	
	l'infrastruttura, con ordinanza n. 73/2021/AQ del 09/06/2021, disponeva	
	l'immediata chiusura del traffico dal Km.ca 19+00 al Km.ca 20+700 con	
	- pag. 3 di 34 -	

	deviazione su viabilità secondaria.	
	Con successivo decreto istruttorio, l'Ufficio requirente ha chiesto alla Struttura	
	Territoriale Abruzzo e Molise dell'ANAS una documentata relazione sui fatti, con	
	particolare riferimento alle misure eventualmente adottate al fine di contenere i	
	consumi energetici connessi all'illuminazione della galleria “Fontegrande” in	
	coincidenza con il periodo di chiusura al transito della infrastruttura sotterranea.	
	Ritenuto necessario acquisire ulteriori circostanziate informazioni, la Procura ha	
	conferito una delega alla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico	
	Finanziaria di L'Aquila (di seguito GdF) che compendia l'attività di indagine	
	svolta nella relazione del 31/05/2023.	
	In sintesi, la Procura, nel suo atto introduttivo, all'esito delle sue acquisizioni	
	documentali, riferisce di aver accertato che:	
	a) la Struttura Territoriale aveva valutato di mantenere lo stato di permanente	
	illuminazione della galleria non essendo “prevista progettualmente” la possibilità di	
	spegnere ed accendere le luci più volte al giorno per garantire la sorveglianza della	
	galleria, stante l'assenza di un impianto di videosorveglianza. Inoltre, il	
	Responsabile della Struttura significava che “la SS 487 è individuata dal piano di	
	Protezione Civile della Regione Abruzzo del settembre 2019 come infrastruttura con	
	caratteristiche di particolare complessità in quanto percorre l'Appennino in quota” e che nella	
	tabella G allegata alla DGR n. 586/2019 “la Strada Regionale 487 passante per Pacentro	
	(AQ) [è elencata] tra gli Entry Point Regionali, ossia le aree di accesso al territorio abruzzese	
	per le colonne mobili di soccorso e di approvvigionamento in fase emergenziale”;	
	b) in sede di sopralluogo, la GdF verificava l'esistenza di quadri elettrici ubicati	
	all'interno della struttura per accendere/spegnere le luci e la presenza, all'imbocco	
	della galleria e al fine di inibirne l'ingresso, della segnaletica stradale prescritta per	
	- pag. 4 di 34 -	

	il caso di interdizione al transito nonché di strutture in cemento armato del tipo	
	“New Jersey” separate tra loro da recensioni metalliche amovibili.	
	c) in seguito all’audizione del Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione	
	Civile della Regione Abruzzo emergeva che, sulla base del piano comunale di	
	protezione civile trasmesso dal Comune di Caramanico Terme (PE) all’Agenzia	
	<i>“la strada in cui è ubicata la galleria “Fontegrande” è indicata come “via di comunicazione” e</i>	
	<i>non si evince se considerata come via di fuga per la popolazione in caso di necessità” e,</i>	
	comunque, <i>“non essendo stato comunicato nessun tipo di isolamento in alcun luogo, risulta</i>	
	<i>palese che la strada [SS 487] abbia un’alternativa”;</i>	
	d) sulla scorta dei dati forniti dall’ANAS con la relazione prot. n. 513135 del	
	21/07/2022, la GdF stimava il danno erariale nell’importo di € 158.558,40,	
	calcolato a far data dall’ordinanza di chiusura del tratto stradale fino alla data del	
	31/03/2023.	
	3. Sulla scorta della documentazione raccolta, ad avviso della Procura, emergeva	
	un’ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile riferita all’omessa adozione	
	delle misure atte ad evitare i costi sostenuti dall’ANAS per mantenere illuminata	
	una galleria interdetta al transito e, quindi, inutilizzata e inutilizzabile per	
	disposizione della Struttura Territoriale dell’ANAS, ossia dell’autorità competente	
	a valutare la necessità di chiusura al traffico del tratto in sotterraneo.	
	Pertanto, la Procura contabile ha notificato agli odierni convenuti formale invito a	
	presentare deduzioni. Tutti gli intimati hanno presentato deduzioni contestando i	
	fatti addebitati e l’Ing. Marasco ha chiesto di essere ascoltato in audizione	
	personale.	
	La Procura, non trovando convincenti le argomentazioni addotte dai convenuti	
	Marasco, Lalli e Bosio ha introdotto l’odierna azione di responsabilità	
	- pag. 5 di 34 -	

	amministrativa, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità amministrativa.	
	4. Ad avviso dell’Ufficio requirente, qualora la condotta attiva colposamente	
	omessa (lo spegnimento delle luci) fosse stata diligentemente attuata avrebbe	
	evitato l’esborso inutile da parte dell’ANAS dei costi sostenuti per i consumi	
	elettrici necessari a garantire la costante illuminazione di una galleria chiusa al	
	transito con un conseguente danno erariale per le casse dell’ANAS.	
	4.1. La Procura, dopo essersi diffusamente soffermata sulla natura giuridica	
	dell’Anas e dei suoi compiti che consentono di ritenere radicata in capo alla Corte	
	dei Conti la giurisdizione, ha sostenuto che la stessa, quale ente pubblico facente	
	parte del conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, è	
	sottoposta a vincoli pubblicistici nella sua organizzazione e gestione, tra cui il	
	principio di economicità il quale, peraltro, ha ricevuto il crisma di precetto	
	vincolante di legittimità dell’azione pubblica in seguito all’espressa positivizzazione	
	dello stesso nell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (<i>“Legge sul procedimento</i>	
	<i>amministrativo”</i>) e nell’art. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (<i>“Testo pubblico sul</i>	
	<i>pubblico impiego”</i> , TUIPI).	
	Da tali premesse, secondo l’organo inquirente, discenderebbe che il principio di	
	economicità dell’azione amministrativa vincola tutti i dipendenti, anche quelli	
	dell’ANAS, e, in maniera più pregnante, si impone nei confronti di chi riveste un	
	ruolo apicale all’interno dell’ente pubblico con connesso potere decisionale	
	rispetto alla gestione delle risorse pubbliche affidate.	
	Nel contesto normativo di riferimento, un particolare valore assumerebbe il	
	disposto dell’art. 4 del TUIPI che esplicita il principio di responsabilità dei dirigenti	
	riguardo all’attività di gestione da svolgere nel rispetto del principio di economicità	
	- pag. 6 di 34 -	

	attraverso l'esercizio del potere di direzione, coordinamento e controllo rispetto	
	all'"attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,	
	anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia"; poteri che i successivi artt. 16 e 17	
	intestano, rispettivamente, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti.	
	4.2. Secondo la ricostruzione attorea, in seguito a "un evento di caduta massi di	
	dimensioni ciclopiche" sulla carreggiata della SS 487, la Struttura Territoriale Abruzzo	
	e Molise dell'ANAS, con ordinanza n. 73/2021 emessa dal Responsabile della	
	Struttura Ing. Antonio Marasco, disponeva l'immediata "chiusura in entrambe le	
	direzioni di marcia" della SS 487 dal Km 19+000 al Km 20+700 per il tratto sotteso	
	alla galleria "Fontegrande" "con deviazione, per lo stesso traffico di percorrenza dell'itinerario,	
	su viabilità alternativa in gestione della provincia di Pescara per un'estesa di circa 1,5 Km", con	
	incremento di 10 minuti dei tempi di percorrenza. Il provvedimento di chiusura al	
	transito veniva assunto "attesa la circostanza, verificata da personale incaricato Anas, della	
	presenza di ulteriori blocchi lapidei in precario equilibrio che si sarebbero potuti sganciare in ogni	
	momento" e ritenuto che "la messa in sicurezza del costone [è], propedeutico alla riapertura	
	in sicurezza della SS 487".	
	Le condizioni di concreto pericolo che si erano verificate derivante dal possibile	
	disgaggio improvviso di materiale instabile dal costone roccioso avevano imposto	
	il Responsabile della Struttura Territoriale a disporre la sospensione della	
	circolazione nei confronti di tutti gli utenti della strada, e non solo nei confronti	
	di alcune categorie di utenti, stante l'incombente pericolo di caduta massi e, quindi,	
	stante l'esistenza di una conclamata situazione di rischio idonea a mettere a	
	repentaglio l'incolumità fisica di chiunque fosse transitato sulla SS 487.	
	Tuttavia, nonostante la chiusura al pubblico transito della SS 487 per il tratto	
	corrispondente alla galleria, la competente Struttura Territoriale manteneva in	
	- pag. 7 di 34 -	

	funzione l'impianto di illuminazione all'interno dell'infrastruttura allo scopo,	
	esplicitato e ribadito dalle difese dei convenuti, di consentire l'immediato utilizzo	
	della galleria per il transito della popolazione e dei mezzi di soccorso in caso di	
	necessità individuali o calamità naturali, nonché al fine di prevenire condotte	
	delittuose/atti vandalici all'interno della infrastruttura.	
	L'illuminazione della galleria " <i>Fontegrande</i> " nel periodo di interdizione al transito	
	ha comportato un costo di circa € 203.849,45 , stimato, comunque, in senso	
	riduttivo, non disponendo la Procura del valore del costo energetico riferito	
	all'annualità 2023, notoriamente superiore rispetto all'annualità precedente assunta	
	a base di calcolo, e facendo riferimento ai dati di consumo energetico €/mese	
	forniti dall'ANAS, considerando il periodo compreso dalla data di chiusura	
	(09/06/2021 – ordinanza n. 73/2021) alla data di riapertura al transito della galleria	
	(05/10/2023 - ordinanza 216/2023).	
	Il costo energetico sopportato dall'Azienda per l'illuminazione di una galleria	
	inutilizzata e inutilizzabile per provvedimento legalmente ordinato dall' Ing.	
	Antonio Marasco rappresenterebbe, ad avviso della Procura, un danno erariale per	
	l'ente pubblico in quanto inutile dispersione di risorse pubbliche.	
	In definitiva, secondo la Procura contabile, entrambe le motivazioni addotte dalle	
	difese dei convenuti per giustificare la scelta di mantenere illuminata	
	l'infrastruttura, da un lato garantire il pronto attraversamento alla popolazione, alle	
	ambulanze o a diversi ed ulteriori mezzi di soccorso e dall'altro preservare il	
	patrimonio stradale da atti vandalici/furti, non giustificerebbero il dispendio di	
	risorse pubbliche.	
	Anche rispetto all'ulteriore eccezione sollevata dal convenuto Lalli circa l'esistenza	
	di una specificata normativa che imponeva di mantenere sempre accese le luci nelle	
	- pag. 8 di 34 -	

	gallerie, la Procura ha richiamato il contenuto di una nota ANAS prot. 780758 del	
	09/10/2023 indirizzata, per competenza, sia ai Responsabili di Struttura	
	Territoriale che ai Responsabili di Area Gestione Rete, in quanto entrambi titolari	
	di competenze decisorie al riguardo, che li invitava a “valutare” la possibilità di	
	“mantenere” nei tratti in sotterraneo il livello essenziale minimo di illuminazione,	
	<i>“previa analisi dei costi – da effettuarsi anche in funzione della durata dell’interdizione”</i> al	
	traffico. Dall’integrale e attenta lettura della citata nota, la Procura argomenta che,	
	innanzitutto, nel caso di “cantieri attivi” oppure nel caso di interdizione ovvero di	
	limitazione della viabilità <i>“in occasione di eventi imprevisti ed imprevedibili quali caduta</i>	
	<i>massi, frane, fenomeni alluvionali, ecc.”</i> la regola generale sarebbe quella della	
	sospensione dell’illuminazione. Tanto è vero questo che l’eccezione, ossia il	
	mantenimento di un livello minimo di illuminazione, deve formare oggetto di	
	accorta ponderazione da parte del Responsabile della Struttura Territoriale e da	
	parte del Responsabile Area Gestione Rete <i>“previa analisi dei relativi costi - da effettuarsi</i>	
	<i>anche in funzione della durata dell’interdizione”</i> .	
	Secondo la ricostruzione operata dall’organo inquirente, non troverebbe	
	accoglimento, sulla base della documentazione versata in atti, nemmeno l’ulteriore	
	motivazione addotta a giustificazione della costante illuminazione della galleria,	
	ossia l’assenza di un sistema di videosorveglianza che potesse fungere da presidio	
	rispetto alla commissione di atti vandalici e reati all’interno dell’infrastruttura. Ad	
	avviso della Procura, stante la localizzazione della galleria “Fontegrande” in una zona	
	isolata, la presenza di illuminazione avrebbe potuto soltanto agevolare la	
	commissione di reati/atti vandalici da parte di eventuali malintenzionati che non	
	sarebbero stati certamente dissuasi dal commettere azioni delittuose/dannose	
	all’interno dell’infrastruttura unicamente perché illuminata a giorno.	
	- pag. 9 di 34 -	

4.3.	La condotta omissiva fonte di danno, ovvero la mancata interruzione del consumo di energia elettrica all'interno della galleria, viene ascritta, quindi, dalla Procura contabile ai Responsabili dell'Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise che si sono succeduti nell'arco temporale interessato dalla chiusura al transito della strada, ovvero ai Dirigenti cui sono affidate le funzioni di gestione ed amministrazione della rete stradale ivi comprese le gallerie, e, segnatamente, al convenuto Ing. Paolo Lalli (in carica dalla data di chiusura della galleria al 01/11/2021) e al convenuto Ing. Marco Angelo Bosio (in carica dal 02/11/2021 alla data di riapertura della galleria) i quali, alla luce del principio di buon amministrazione ed economicità cui i Dirigenti di enti pubblici sono chiamati ad attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni, avrebbero dovuto attivarsi per evitare l'inutile esborso dei costi di illuminazione da parte dell'ANAS, disponendo lo spegnimento delle luci all'interno di una infrastruttura inutilizzata e inutilizzabile, condotta attiva esigibile <i>ex ante</i> .	
	Del suddetto danno da ricollegarsi al contestato contegno omissivo è chiamato a risponderne anche il Responsabile della Struttura Territoriale, Ing. Marasco, quale titolare di poteri di indirizzo, di controllo e di sostituzione rispetto ai Responsabili dell'Area Gestione Rete, il quale ha omesso, a fronte dell'inerzia serbata dai Responsabili di Area Gestione, di assumere una qualsiasi iniziativa atta ad impedire la realizzazione dell'evento dannoso.	
4.4.	La quantificazione del pregiudizio causalmente riferibile alla condotta omissiva dei convenuti, secondo la Procura, risulta pari al costo complessivo sostenuto per l'illuminazione della galleria "Fontegrande" dal momento della sua interdizione al traffico (09/06/2021) fino alla sua riapertura al traffico veicolare (05/10/2023).	
	- pag. 10 di 34 -	

L'organo pubblico, in ordine a questo aspetto, esplicita il criterio utilizzato per la quantificazione.

La misura del danno complessivo viene quantificato in € 203.849,45
(approssimato in senso riduttivo stante il rincaro dei costi dell'energia elettrica per
l'anno 2023), prendendo atto della riapertura al transito della galleria in data
05/10/2023 e tenendo conto dei consumi €/mese indicati dall'ANAS (€ 6.984,00
al mese per l'anno 2021 con un consumo giornaliero pari a € 232,80 calcolato
dividendo per 30 giorni il consumo mensile; € 7.420,00 al mese per l'anno 2022
con un consumo giornaliero pari a € 247,33 calcolato dividendo per 30 giorni il
consumo mensile).

4.5 Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la Procura ravvisa nelle condotte contestate la colpa grave quale macroscopica violazione del principio di buon andamento ed economicità che deve ispirare l'azione dei dirigenti di un ente pubblico nonché quale violazione delle comuni regole di diligenza e perizia funzionali alla prevenzione di un danno prevedibile ed evitabile attraverso un contegno doveroso conforme alla diligenza e perizia concretamente esigibili nei confronti di chi occupa i ruoli di responsabilità in rilievo all'interno di un ente pubblico.

La Procura riferisce che i dirigenti convenuti, Lalli, Bosio e Marasco, i primi due
quali Responsabili dell'Area Gestione Rete cui gravava l'obbligo di evitare l'inutile
spreco di risorse rispetto al settore di competenza e il secondo quale Responsabile
della Struttura Territoriale, titolare di poteri di indirizzo, iniziativa, controllo e
sostitutivi, erano tenuti ad una gestione oculata delle risorse pubbliche e alla
razionalizzazione delle spese attraverso comportamenti improntati al
contenimento dei costi e al rispetto dell'ambiente, la cui omissione rappresenta un

	grave inadempimento rispetto ai doveri connessi ai compiti e alle funzioni degli	
	incarichi rivestiti.	
	5. Con memoria del 30 agosto 2024 si è costituito l'Ing. Bosio, a mezzo dell'Avv.	
	Ponziani. Lo stesso, dopo aver esposto fatti di causa ed essersi soffermato sugli	
	elementi costitutivi dell'incolpazione della Procura erariale, ha sostenuto	
	l'insussistenza della propria responsabilità rispetto ai fatti contestati.	
	Ha ricordato di aver preso servizio come Responsabile dell'Area Gestione Rete	
	Abruzzo - ANAS S.p.A. a partire dal 02.11.2021, quando la strada SS 487 era già	
	stata chiusa al traffico a seguito della caduta del masso sul sedime stradale e quando	
	erano già state adottate le misure di sicurezza tanto per l'utenza quanto per la	
	galleria "Fontegrande" con la decisione dei suoi predecessori di mantenere	
	l'illuminazione base accesa in modo permanente. Anch'egli, come il convenuto	
	Lalli, ha affermato che all'interno della Galleria c'era materiale rilevante per oltre	
	€ 1.600.000,00. Proprio la scelta di mantenere illuminata la galleria, quindi, avrebbe	
	consentito di evitare qualsiasi episodio di danneggiamento e/o furto ai	
	componenti e alle forniture impiantistiche, garantendo sia la sicurezza per l'utenza	
	e la pubblica incolumità, sia la salvaguardia dei beni pubblici a servizio del	
	territorio.	
	Nell'ambito della sua ricostruzione, ha sostenuto che lo stesso risultato non si	
	sarebbe potuto raggiungere con l'illuminazione completamente spenta ed	
	affidando la sicurezza esclusivamente alle barriere New Jersey tra loro legate da	
	transenne amovibili ovvero attraverso un sistema di vigilanza h. 24 in quanto i	
	costi sarebbero stati di gran lunga maggiori di quelli sostenuti per mantenere accesa	
	l'illuminazione, che comunque era ridotta del 30% rispetto a quella ordinariamente	
	in uso. Ha sostenuto, invece, diversamente dalla ricostruzione della Procura, che	
	- pag. 12 di 34 -	

	la circolare operativa dell'ANAS del 2023 prevede l'illuminazione delle gallerie	
	proprio nei casi di interdizione temporanea del traffico veicolare. Ha aggiunto, per	
	sostenere la bontà delle decisioni assunte in merito, che il Sindaco di Sant'Eufemia	
	a Maiella (PE) aveva segnalato all'ANAS l'importanza strategica per la sua	
	collettività della strada statale SS 487 e che la Circolare Anas del 1999 prevede che	
	le gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri devono essere segnalate alla	
	Protezione civile per il loro inserimento nel piano provinciale della Protezione	
	civile. Ha sostenuto, infine, che l'illuminazione doveva consentire, in caso di	
	urgenza e di necessità, di essere prontamente utilizzata e che, in relazione alla	
	sussistenza del danno erariale, se l'illuminazione della galleria fosse stata spenta e	
	fosse stata utilizzata la sorveglianza privata, il costo della sorveglianza privata	
	sarebbe stato lungamente superiore ai consumi energetici accertati e contestati	
	come danno erariale dalla Procura.	
	Ha, pertanto, escluso nella propria condotta qualsiasi atteggiamento doloso o	
	gravemente colposo.	
	6. Con memoria del 3 settembre 2024 si è costituito il dott. Antonio Marasco, a	
	mezzo dell'avv. Ciuffetelli, che ha contestato integralmente l'assunto della Procura	
	erariale che lo riterrebbe responsabile nella vicenda della Galleria " <i>Fontegrande</i> ". Ha	
	ricostruito puntualmente i fatti di causa ed ha insistito sull'insussistenza di una sua	
	condotta omissiva antiggiuridica, sotto il profilo della carenza di competenze	
	gestionali dirette delle infrastrutture stradali. Ha ribadito di aver provveduto ad	
	adottare, in data 9/06/2021, il provvedimento di ratifica della chiusura al traffico	
	della galleria " <i>Fontegrande</i> ", già attuato prontamente dal personale di esercizio	
	ANAS del Centro di Manutenzione in concomitanza dell'evento di caduta massi	
	avvenuto in data 8/06/2021, allo scopo di far fronte ad una situazione contingente	
	- pag. 13 di 34 -	

	ed emergenziale tale da impedire la quotidiana percorrenza del tratto viario, senza	
	tuttavia assumere alcuna decisione in ordine alle attività gestionali e di sorveglianza	
	del tratto stradale ed, in particolare, al mantenimento di un livello di illuminamento	
	all'interno della galleria " <i>Fontegrande</i> ". Ogni determinazione relativa alla gestione	
	dell'impianto di illuminazione della galleria, in quanto involgente la cognizione e	
	la valutazione di aspetti progettuali e tecnico-funzionali delle strumentazioni, non	
	sarebbe infatti demandata, né in alcun modo ascrivibile, al Responsabile della	
	Struttura Territoriale, cui sono attribuite solo funzioni organizzative,	
	amministrative e di coordinamento delle Aree tecnico-operative e, certamente,	
	non gestionali delle infrastrutture stradali che restano prerogativa esclusiva	
	dell'Area Gestione Rete. La gestione diretta delle infrastrutture stradali spetterebbe	
	infatti esclusivamente all'Area Gestione Rete territorialmente competente, cui è	
	preposta specifica ed autonoma figura dirigenziale, tenuta all'espletamento delle	
	attività di tutela, controllo, sorveglianza e manutenzione del patrimonio stradale e	
	preposta, anche in ragione delle competenze specialistiche del titolare, ad assumere	
	in modo assolutamente autonomo ogni decisione involgente valutazioni tecniche	
	inerenti la gerenza delle gallerie. Sotto questo particolare punto di vista, pertanto,	
	ha ritenuto generiche le motivazioni di incolpazione della Procura nei suoi	
	confronti.	
	Per quanto riguarda la scelta di mantenere illuminata la Galleria " <i>Fontegrande</i> " il	
	convenuto Marasco ha sostenuto, come gli altri convenuti, che sarebbero state	
	sostanzialmente due le ragioni, diligentemente e prudentemente valutate sia dal	
	Centro di Manutenzione preposto alla gestione della strada, ex DPR n. 1126/81,	
	che dai Dirigenti avvicendatisi nella responsabilità dell'Area Gestione Rete, che	
	avrebbero portato ad escludere lo spegnimento completo dell'illuminazione. Tali	
	- pag. 14 di 34 -	

	motivazioni risponderebbero, da un lato, ad esigenze di tutela della sicurezza e	
	dell'incolumità pubblica e dall'altro ad esigenze di gestione e salvaguardia e	
	custodia dell'opera, all'interno della quale sono presenti costose dotazioni	
	impiantistiche. Ha affermato, pertanto, che nella vicenda vi sarebbe stata la	
	ponderazione degli interessi coinvolti con il chiaro obiettivo di garantire il maggior	
	livello possibile di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica e quello del	
	risparmio energetico, valorizzando il fatto che la fruibilità della Strada Statale 487	
	è determinante nei casi di gravi calamità, atteso che la stessa costituisce l'asse	
	principale di collegamento ed accesso all' Entry Point regionale di Sant'Eufemia a	
	Maiella (PE), secondo l'indicazione contenuta nell'tabella "G" al Piano di	
	Protezione civile della Regione Abruzzo.	
	Ha rimarcato, comunque, che la decisione presa avrebbe sempre consentito la	
	fruibilità della galleria in un contesto emergenziale che avrebbe potuto verificarsi	
	soprattutto nel periodo invernale, diversamente da come sostenuto dalla Procura,	
	in quanto le condizioni di rischio di un uso continuativo ed indistinto del tratto	
	di imbocco della galleria sotto il pericolo costante di una caduta massi da parte del	
	traffico stradale che lo percorre abitualmente siano ben diverse ed estremamente	
	superiori rispetto a quelle relative all'attraversamento di un singolo veicolo (o di	
	una limitata e contingentata colonna di veicoli) che percorre, per il tempo	
	strettamente necessario per l'attraversamento, pochi secondi in tutto, il tratto di	
	imbocco alla galleria al fine di fronteggiare situazioni di emergenza.	
	Il funzionamento dell'apparato elettrico, reso evidente dall'illuminazione	
	permanente della struttura, costituiva un presidio di deterrenza dal compimento	
	dei frequentissimi furti di rame, atteso che un impianto sotto tensione elettrica	
	scoraggerebbe di per sé la sua manomissione in ragione del considerevole rischio	
	- pag. 15 di 34 -	

	di folgorazione.	
	Ha sostenuto che la decisione di mantenere permanente accesa l’illuminazione della Galleria “Fontegrande” avrebbe favorito gli accessi del personale ANAS necessari per garantire, oltre alla sorveglianza della galleria, anche la funzionalità della dotazione impiantistica ivi presente.	
	Per le suddette motivazioni l’Ing. Marasco ha sostenuto che non possano essergli rivolti rimproveri di <i>“intensa negligenza e sprezzante trascuratezza dei propri doveri”</i> , in quanto, non si sarebbe disinteressato ai risvolti ed alle conseguenze inerenti alla chiusura della galleria, ma ne avrebbe fatto oggetto di calcolo e riflessione, ponderando attentamente tutti gli interessi coinvolti nel contesto considerato ed effettuando, in scienza e coscienza, la scelta che importava il minor sacrificio.	
	Da ultimo, ha ribadito l’evidente erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dalla Procura nella quantificazione del presunto danno erariale. Uno spegnimento/accensione continuo della galleria o un servizio di guardiana 24 h./24 h. sarebbero stati sicuramente più costosi dei pagamenti sostenuti dall’Ente per mantenere accesa l’illuminazione permanente.	
	7. Con memoria depositata in data 4 settembre 2024 si è costituito l’Ing. Lalli, rappresentato e difeso dall’Avv. Carosi. Lo stesso, dopo aver riassunto i principali fatti di causa, ha insistito per la carenza di giurisdizione del giudice contabile, atteso che il giudice dell’illegittimità delle scelte amministrative, e quindi della discrezionalità, è il giudice amministrativo e non il giudice contabile. Ha ulteriormente precisato di aver svolto la propria funzione ed i propri compiti in assenza di qualunque fine illecito privato o personale, decidendo come agire in una situazione sicuramente urgente ed emergenziale con velocità, determinazione e competenza, evitando, comunque, uno spreco di risorse economiche pubbliche,	
	- pag. 16 di 34 -	

provvedendo, durante il periodo di chiusura della Galleria, a spegnere, comunque, l'illuminazione di rinforzo e lasciando accesa solo quella permanente. Pertanto, ha contestato l'assunto della Procura che gli rimprovera di aver omesso di valutare nella propria azione il principio di economicità, ma, invece, ha sostenuto di aver valutato tutti gli interessi che erano coinvolti nella vicenda sulla scorta delle norme organizzative, della normativa di settore e tecnica della classificazione della strada statale in questione e del rilievo che la stessa riveste ai fini di soccorso e di protezione civile. Ha precisato di aver rivestito il ruolo di responsabile dell'AGR Abruzzo dal giugno 2021 al 2 novembre 2021 data in cui vi sarebbe stato l'avvicendamento con l'ing. Bosio. Pertanto, nel suo ruolo, si è trovato a decidere e a operare nell'imminenza dell'accadimento dell'improvvisa caduta dei blocchi lapidei che rendevano insicura la circolazione ed ha svolto, per i pochi mesi in cui ha rivestito l'incarico, ogni attività che la situazione contingente, la tipologia dell'opera e l'illuminazione della medesima gli consentivano.

Ha ribadito che la Galleria “*Fontegrande*”, seppur interdetta al traffico ordinario, ben avrebbe potuto essere utilizzata dai mezzi di soccorso e di protezione civile in caso di necessità. Ha sostenuto che il permanere dell'illuminazione in galleria risulterebbe non solo giustificata ma ineliminabile. Infatti, non sarebbe previsto lo spegnimento totale delle luci nella Galleria la quale, oltre all'illuminazione di rinforzo, immediatamente spenta, sarebbe dotata dell'illuminazione permanente che veniva mantenuta accesa. Ha ulteriormente ribadito di aver valutato che il mantenimento dell'illuminazione permanente era stato concordato per non correre rischi di danneggiamento ai beni della Galleria. Ha concluso chiedendo, in primis, di dichiarare il difetto di giurisdizione, di respingere la domanda attorea e, infine, in caso di condanna, di esercitare il potere riduttivo intestato al Collegio.

8. Nell'udienza pubblica sono intervenuti il Sostituto Procuratore Generale Maria		
Stella Iacovelli e i legali dei convenuti, come da verbale al quale si rinvia.		
Così esaurita la discussione, la causa è stata esaminata in Camera di consiglio per		
la decisione.		
Considerato in		
	DIRITTO	
1. Il Collegio è chiamato a giudicare sulla sussistenza della responsabilità		
amministrativa in capo all' Ing. Antonio MARASCO, in qualità, all'epoca dei fatti,		
di Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise ANAS S.p.A., all'		
Ing. Paolo LALLI, in qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile dell'Area Gestione		
Rete Abruzzo di ANAS S.p.A. dal 09/06/2021 al 1/11/2021 e all' Ing. Marco		
Angelo BOSIO, in qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile dell'Area Gestione		
Rete Abruzzo di ANAS S.p.A., dal 2/11/2021 al 05/10/2023 . La condotta		
omissiva ritenuta fonte di danno, ovvero la mancata interruzione del consumo di		
energia elettrica all'interno della galleria “ <i>Fontegrande</i> ” sita nel territorio di		
Caramanico Terme (PE), viene ascritta, a vario titolo, ai suddetti Responsabili che		
si sono succeduti nell'arco temporale interessato dalla chiusura al transito della		
strada, i quali avrebbero dovuto attivarsi per evitare l'inutile esborso dei costi di		
illuminazione da parte dell'ANAS, disponendo lo spegnimento delle luci		
all'interno di una infrastruttura inutilizzata e inutilizzabile.		
La quantificazione del pregiudizio causalmente riferibile alla condotta omissiva dei		
convenuti, secondo la Procura, risulta pari al costo complessivo sostenuto per		
l'illuminazione della galleria “ <i>Fontegrande</i> ” dal momento della sua interdizione al		
traffico (09/06/2021) fino alla sua riapertura al traffico veicolare (05/10/2023) e		
che è determinato in € 203.849,45 .		
	- pag. 18 di 34 -	

	2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione pregiudiziale, sollevata dalla difesa	
	dell'Ing. Lalli, di difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti per insindacabilità	
	nel merito delle scelte discrezionali.	
	2.1. L'insindacabilità nel merito sancita dall'art. 1, primo comma, della legge n. 14	
	gennaio 1994, n. 20, non priva, infatti, il giudice contabile della possibilità di	
	accertare la liceità della condotta, dovendosi individuare, quale limite	
	all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione,	
	<i>‘l'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità</i>	
	<i>tra costi e benefici’</i> (cfr. Corte dei conti, Sez. III, 9 luglio 2019, n. 132; 30 luglio 2019, n.	
	147; Sez. II, 13 febbraio 2017, n. 91).	
	Nel caso in esame, si tratta appunto di accertare se la condotta dei convenuti che	
	ha determinato un esborso ritenuto inutile dall'Attore pubblico e relativo ai costi	
	sostenuti per l'illuminazione della Galleria inutilizzata ed inutilizzabile perché	
	interdetta dal 09/06/2021 al 05/10/2023 al traffico veicolare sia stata improntata	
	a criteri di ragionevolezza, avuto riguardo ai risparmi, invece, che	
	l'amministrazione avrebbe potuto ottenere in conseguenza della condotta ritenuta	
	doverosa (vale a dire lo spegnimento dell'illuminazione) che i convenuti avrebbero	
	potuto/dovuto porre in essere.	
	Sussiste pertanto la giurisdizione di questa Corte dei conti.	
	3. Nel merito, la richiesta di condanna non può essere accolta per i motivi di	
	seguito indicati.	
	Nella documentazione versata in atti risulta che:	
	- in data 08.06.2021 si verificava un evento di caduta massi che interessava la	
	carreggiata della S.S. n. 487 in corrispondenza della km.ca 19+250 nel territorio di	
	Caramanico Terme (PE). Prontamente, l'ANAS che gestiva la S.S. n. 487, con	
	- pag. 19 di 34 -	

	ordinanza n. 73/2021/AQ del 09.06.2021, disponeva l'immediata chiusura al	
	traffico del tratto interessato dalla caduta dei blocchi lapidei dal km.ca 19+000 alla	
	km.ca 20+700 con deviazione su viabilità secondaria e, contestualmente, invitava	
	il Comune di Caramanico Terme (Pe) a adottare tutte le iniziative volte a	
	consolidare il costone a ridosso del tracciato viabile;	
	- il Comune di Caramanico Terme (PE), competente territorialmente a mettere in	
	sicurezza l'area, a mezzo dell'ufficio tecnico comunale, disponeva un sopralluogo,	
	in località "La Civita", dove si era verificato il distacco del blocco lapideo dal	
	sovrastante costone roccioso. Il sopralluogo si rendeva necessario per valutare	
	l'esistenza di ulteriori condizioni di pericolo sul versante coperto da una fitta	
	boscaglia;	
	- in data 18.06.2021 il Sindaco di Caramanico Terme (PE) investiva della	
	problematica il competente servizio del Genio Civile Regionale. Il Genio Civile	
	Regionale si attivava con immediatezza per un intervento risolutivo da realizzarsi	
	in regime di somma urgenza, ai sensi del comma 1, art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016,	
	interessando altresì il Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo;	
	- con nota del 07.07.2021, il Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo	
	autorizzava la spesa di € 200.000,00 per lavori da realizzarsi in regime di somma	
	urgenza;	
	- in data 10.09.2021, il Servizio del Genio Civile Regionale rimetteva al Comune	
	di Caramanico Terme la Perizia giustificativa della spesa con tutti gli elaborati	
	progettuali prescritti per realizzare l'intervento risolutivo da effettuarsi in regime	
	di somma urgenza ai sensi del comma 1, art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art.	
	3 della L.R. n. 17/1974;	
	- il Comune di Caramanico Terme (PE) acquisiva prontamente il Nulla Osta del	
	- pag. 20 di 34 -	

	Parco Nazionale della Maiella, il Nulla Osta della Soprintendenza, Archeologia,	
	Belle Arti e Paesaggio del 17.09.2021, l'Autorizzazione Paesaggistica n. 6/2021 del	
	29.10.2021 e, in data 28/10/2021, veniva acquisito da parte della Giunta Regionale	
	- Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali anche il	
	previsto giudizio VIA;	
	-il Genio Civile Regionale affidava i lavori alla ditta DI PERSIO di Montesilvano	
	(PE) con provvedimento dirigenziale del 29.07.2021;	
	- diversamente da quanto indicato e previsto, l'esecuzione e conseguente	
	ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, si protraeva con	
	tempi diversi e ben più lunghi rispetto a quelli di somma urgenza preannunciati,	
	condizionando pertanto la riapertura al traffico dell'imbocco e della galleria	
	stradale;	
	-l'ANAS, avuto notizia dell'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, richiedeva	
	al Genio Civile di Pescara e agli enti territoriali interessati copia della	
	documentazione tecnica progettuale dell'intervento di somma urgenza realizzato	
	dallo stesso Genio Civile per la messa in sicurezza delle aree di imbocco della	
	Galleria "Fontegrande" a seguito degli eventi di caduta massi descritti;	
	- in data 2/10/2023 perveniva all'ANAS la documentazione progettuale tecnica	
	del Genio Civile di Pescara e il 3/10/2023 perveniva la documentazione tecnica	
	progettuale integrativa richiesta al Comune di Caramanico Terme (PE);	
	- all'esito della verifica della documentazione prodotta, l'ANAS, con ordinanza	
	216/2023/AQ del 4/10/2023, ordinava, a partire dalle ore 15:00 del 5/10/2023,	
	la riapertura al traffico della SS 487 di Caramanico Terme (PE) dal km 19+000 al	
	km 20+700, Galleria "Fontegrande".	
	Durante questo periodo in cui si sono svolti i lavori di messa in sicurezza del	
	- pag. 21 di 34 -	

	costone roccioso, l'illuminazione della Galleria “ <i>Fontegrande</i> ” di Caramanico Terme	
	(PE) è rimasta accesa in maniera permanente sebbene, comunque, fosse stata	
	spenta quella di rinforzo.	
	La scelta di mantenere illuminata la galleria “ <i>Fontegrande</i> ” di Caramanico Terme	
	(PE), benché interdetta al normale traffico, è stata operata da AGR ANAS	
	Abruzzo, demandata alla gestione e sorveglianza del tratto stradale, con il precipuo	
	fine di garantire la salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità dei	
	territori e delle popolazioni servite dall'infrastruttura, anche ed in particolare	
	modo, nei lunghi periodi invernali dell'anno, nonché di tutelare la rilevante	
	impiantistica presente all'interno della stessa.	
	Orbene, l'Attore pubblico, nel proprio atto introduttivo, ritiene che l'assunzione	
	di questa scelta, vale a dire il mantenimento dell'illuminazione all'interno della	
	galleria “ <i>Fontegrande</i> ” interdetta al transito, sia da ritenere irragionevole e	
	caratterizzata da colpa grave quale macroscopica violazione del principio di buon	
	andamento ed economicità che deve ispirare l'azione dei dirigenti di un ente	
	pubblico, nonché quale violazione delle comuni regole di diligenza e perizia	
	funzionali alla prevenzione di un danno prevedibile ed evitabile attraverso un	
	contegno doveroso conforme alla diligenza e perizia concretamente esigibili nei	
	confronti di chi occupa i ruoli di responsabilità in rilievo all'interno di un ente	
	pubblico.	
	La condotta omissiva fonte di danno, ovvero la mancata interruzione del consumo	
	di energia elettrica all'interno della galleria, viene ascritta, quindi, ai Responsabili	
	dell'Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise che si sono	
	succeduti nell'arco temporale interessato dalla chiusura al transito della strada,	
	ovvero ai Dirigenti cui sono state affidate le funzioni di gestione ed	
	- pag. 22 di 34 -	

	amministrazione della rete stradale ivi comprese le gallerie, e, segnatamente, al	
	convenuto Ing. Paolo Lalli (in carica dalla data di chiusura della galleria fino al	
	01/11/2021) e al convenuto Ing. Marco Angelo Bosio (in carica dal 02/11/2021	
	alla data di riapertura della galleria) i quali, alla luce del principio di buon	
	amministrazione ed economicità cui i Dirigenti di enti pubblici sono chiamati ad	
	attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni, avrebbero dovuto attivarsi per	
	evitare l'inutile esborso dei costi di illuminazione da parte dell'ANAS, disponendo	
	lo spegnimento delle luci all'interno di una infrastruttura inutilizzata e	
	inutilizzabile, condotta attiva esigibile <i>ex ante</i> . Del suddetto danno da ricollegarsi al	
	contestato contegno omissivo è stato chiamato a risponderne anche il	
	Responsabile della Struttura Territoriale, Ing. Marasco, quale titolare di poteri di	
	indirizzo, di controllo e di sostituzione rispetto ai Responsabili dell'Area Gestione	
	Rete, il quale ha omesso, a fronte dell'inerzia serbata dai Responsabili di Area	
	Gestione, di assumere una qualsiasi iniziativa atta ad impedire la realizzazione	
	dell'evento dannoso.	
	La misura del danno complessivo viene quantificato in € 203.849,45.	
	3.1. Il Collegio reputa, che dall'esame degli atti del presente giudizio, non risulti	
	adeguatamente comprovata una condotta illecita (quantomeno) gravemente	
	colposa dei convenuti.	
	La giurisprudenza contabile è univoca nell'affermare che l'elemento soggettivo	
	della colpa grave sia delineabile unicamente quale " <i>negligenza intollerabile</i> " o	
	" <i>trascuratezza imperdonabile</i> " o " <i>superficialità inescusabile</i> " rispetto ai propri doveri di	
	servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media,	
	quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche	
	dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale	
	- pag. 23 di 34 -	

	che nessun agente di normale coscienza avrebbe commesso, in quanto	
	derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata.	
	Secondo orientamenti del tutto maggioritari (<i>ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 56 del 1997, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 13 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 643 del 2014 e nr. 637 del 2015, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 53 del 2016</i>), il Giudice per accertare l'eventuale	
	sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare un doppia delibazione,	
	individuando, per un verso, il fondamento normativo della regola a contenuto	
	cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la	
	misura del contegno sul quale il legislatore ha riposto l'affidamento per scongiurare	
	il rischio del pregiudizio, per altro verso, il grado di esigibilità della condotta	
	normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato	
	posto in essere il comportamento. Sulla base di tale doppia valutazione, pertanto,	
	devono essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni	
	degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano “ <i>ex ante</i> ” ravvisabili e	
	riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed	
	eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza	
	richiesto nel caso concreto ovvero in una grossolana imperizia o in una irrazionale	
	imprudenza.	
	In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità	
	amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre	
	verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento	
	tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il	
	soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della	
	colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari	
	- pag. 24 di 34 -	

	circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell'agente modello nel senso	
	sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o	
	personalistico della colpa.	
	3.2. Un attento esame dei documenti versati in atti alla luce delle suddette	
	coordinate ermeneutiche induce, pertanto, questo Collegio a ritenere indimostrato	
	che la condotta dei convenuti Lalli, Bosio e Marasco sia stata connotata (quanto	
	meno) da colpa grave.	
	Infatti, ad avviso di questo Collegio, come facilmente evincibile nella relazione	
	dell'ANAS versata in atti, la scelta di mantenere accesa l'illuminazione della galleria	
	non risulta caratterizzata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell'evento	
	dannoso ma, invece, adottata contemperando le numerose e diverse esigenze	
	tecnico-economiche e di sicurezza. La scelta amministrativa che la Procura	
	contesta con la propria domanda come produttiva di danno erariale è stata	
	preceduta dall' adeguata valutazione di tutti gli interessi coinvolti e adeguatamente	
	supportata da numerosi elementi di conoscenza che non consentono a questo	
	Collegio di poterla qualificarla superficiale o adottata con trascuratezza	
	imperdonabile da parte dei convenuti.	
	Si legge nella relazione ANAS “.... Infatti, anche dopo la chiusura al traffico ordinario,	
	<i>l'AGR ANAS Abruzzo con il proprio personale ha provveduto, durante i normali orari di</i>	
	<i>servizio giornaliero (operatività h6/ 24/ 6 giorni su 7), ad effettuare la normale sorveglianza del</i>	
	<i>tratto stradale, della stessa galleria nonché di tutta la dotazione impiantistica e di sicurezza</i>	
	<i>presente (oltre l'impianto di illuminazione, impianti di ventilazione sanitaria con n. 8 ventilatori</i>	
	<i>posizionati sulla calotta preposti alla diluizione degli inquinanti emessi dagli autoveicoli in ogni</i>	
	<i>regime di traffico, oltre alla diluizione degli inquinanti in caso di arresto del traffico. In galleria</i>	
	<i>sono inoltre presenti n. 20 armadi di chiamata audio SOS, 1 0 a destra e 1 0 a sinistra, stipati</i>	
	- pag. 25 di 34 -	

in apposite nicchie realizzate nel piedritto, ciascuno dei quali dotato di alloggiamento anche per dotazioni antincendio -estintori- e segnalati con segnaletica luminosa di emergenza), il cui valore di realizzazione, a costi attuali, assomma ad alcuni milioni di euro. Il mantenimento di un livello di sicurezza di illuminazione della galleria, lunga ben 1.431 m, si è reso necessario quale misura di prevenzione e dissuasione, soprattutto nei periodi notturni privi di vigilanza da parte del personale ANAS, atta a scoraggiare/evitare l'introduzione abusiva da parte di terzi che avrebbero potuto, con il favore dell'oscurità assoluta, compiere atti vandalici (danneggiamenti o manomissioni degli impianti, imbrattamenti, ecc....) o delittuosi al suo interno (ad esempio furti di cavi elettrici di rame, componenti e dotazioni impiantistiche, abbandono e sversamento di rifiuti di vario genere e pericolosità, ecc....). Le condizioni di scarsa illuminazione o di buio assoluto rappresentano sempre condizioni di estrema insicurezza che favoriscono il compimento di atti criminosi di ogni specie. Il mantenimento dell'illuminazione regolata in galleria, soprattutto negli iniziali frangenti di chiusura al traffico ordinario, è stato valutato complessivamente ed economicamente più vantaggioso rispetto all'alternativa costituita dallo spegnimento completo di tutti gli impianti ed all'attivazione contestuale di un necessario servizio di presidio e sorveglianza continuata dell'opera, in modalità equivalente a quella di un cantiere stradale. Con la chiusura della galleria e lo spegnimento completo degli impianti di illuminazione si sarebbe reso indispensabile l'istituzione di un servizio di guardiania h24 organizzato in turni, con la presenza di almeno una persona per turno e l'impegno economico di tale organizzazione sarebbe stato maggiore rispetto al costo dell'energia elettrica impegnata (vedasi quanto riportato al paragrafo 3.1). Non rari, infatti, sono i casi di furti di strumentazioni estremamente costose o di materiali particolarmente appetibili sul mercato dal punto di vista economico quali cavi in rame, lampade, armature, ventilatori, presidi antincendio, ecc.... La suddetta soluzione operativa adottata ha consentito in tal modo di evitare, così come di fatto è accaduto, qualsiasi episodio di danneggiamento e/o furto di componenti impiantistiche presenti (impianti sotto tensione elettrica)

permettendo di garantire, in piena continuità, sia la sicurezza per l'utenza e la pubblica incolumità, sia la salvaguardia dei beni pubblici a servizio del territorio.”

A questo riguardo, a parere del Collegio, se si fosse deciso di procedere allo spegnimento totale dell'illuminazione della Galleria in quanto interdetta e non percorribile, secondo il ragionamento proposto dall'Attore pubblico, l'ANAS avrebbe dovuto comunque provvedere ad un servizio di guardiania giornaliero e articolato per tutti i giorni della settimana che, presumibilmente, sarebbe stato più dispendioso del costo sostenuto per mantenere accesa l'illuminazione permanente. Questo Collegio ritiene che colgano nel segno le difese dei convenuti quando prospettano un probabile costo del servizio di guardiania superiore al danno contestato dalla Procura nel suo atto introduttivo.

Infatti, se si considera che l'importo per la sorveglianza della galleria nel caso dell'illuminazione spenta sarebbe stato pari a circa **€ 23,48** per ora di guardiania per una sola unità impegnata e che per la lunghezza della galleria, per la specificità degli impianti tecnologici presenti *in loco* e per la sicurezza delle maestranze, sarebbe stato necessario considerare almeno due operatori, uno per ogni imbocco, e che per un efficace organizzazione giornaliera e mensile ogni turno di guardiania doveva avere la durata di 18 h dal lunedì al sabato ($€ 23,48 \times 18h \times 26 \text{ giorni/ mese} = \mathbf{€ 10.988,64}$) e di 24 h la domenica ($€ 23,48 \times 24h \times 4 \text{ giorni/ mese} = \mathbf{€ 2.254,08}$), detta organizzazione avrebbe comportato un costo mensile di **€ 13.242,72** ($10.998,64 + 2.254,08 = 13.242,72$) ed un costo annuo di **€ 158.912,64** ($€ 13.242,72 \times 12 \text{ mesi} = € 158.912,64$). Considerato che la galleria “Fontegrande” è rimasta interdetta al traffico dal 08.06.2021 al 5.10.2023, quindi per 28,3 mesi, ne sarebbe derivato che il costo complessivo della sorveglianza esterna dell'infrastruttura da sopportare nel caso di spegnimento di tutti gli impianti ivi presenti sarebbe

	risultato pari ad € 374.768,98 [13.242,72 (€ / mese) x 28,3 (n. mesi)]. Detto	
	importo sarebbe addirittura da raddoppiare se si dovessero considerare due	
	operatori anziché uno. Sicuramente maggiore rispetto all'importo complessivo	
	sostenuto per l'illuminazione della galleria “Fontegrande” dal momento della sua	
	interdizione al traffico (09/06/2021) fino alla sua riapertura al traffico veicolare	
	(05/10/2023).	
	3.3 A confortare la scelta di mantenere accesa l'illuminazione della Galleria	
	“Fontegrande”, adottata dai convenuti in giudizio, non possono essere sottaciuti	
	neanche la collocazione territoriale della stessa e il rilievo che la strada SS 487	
	riveste per la collettività locale.	
	Infatti, il Responsabile della Struttura ANAS ha affermato nella relazione presente	
	in atti che la strada SS 487 “..... è individuata dal piano di Protezione Civile della Regione	
	Abruzzo del settembre 2019 come infrastruttura con caratteristiche di particolare complessità in	
	quanto percorre l'Appennino in quota” e che nella tabella G allegata alla DGR n.	
	586/2019 “la Strada Regionale 487 passante per Pacentro (AQ) [è elencata] tra gli Entry	
	Point Regionali, ossia le aree di accesso al territorio abruzzese per le colonne mobili di soccorso e	
	di approvvigionamento in fase emergenziale”.	
	Gli Entry Point Regionale, nella delibera regionale n.586/2019, vengono	
	identificati quali aree di emergenza destinate all'accoglienza e al censimento delle	
	colonne mobili delle altre Regioni (trasporto e movimentazione materiale utile alla	
	gestione dell'emergenza). Dagli entry point i materiali verranno poi smistati verso	
	i poli logistici e le aree ammassamento soccorritori, transitando lungo percorsi	
	sicuri sulla base delle indicazioni di percorribilità della rete stradale fornite dagli	
	enti gestori e dai piani di Emergenza comunali e/o intercomunali.	
	Non vi è ombra di dubbio, pertanto, che la suddetta direttrice di traffico (SS 487),	
	- pag. 28 di 34 -	

	oltre che a rivestire questa particolare funzione che non poteva essere sottaciuta	
	e/o non considerata in ordine alla scelta in questa sede attenzionata, sulla base	
	della documentazione in atti, collega in direzione sud l'abitato dell'ultimo Comune	
	della Provincia di Pescara, quello di Sant'Eufemia a Maiella e due sue frazioni (San	
	Giacomo, Roccacaramanico...) con i principali centri di riferimento Ospedalieri	
	posti a nord (Pescara, Chieti, Scafa) e tutti gli altri centri di soccorso e di protezione	
	civile. Proseguendo verso sud la strada attraversa il Passo San Leonardo, posto a	
	quote superiori ai 1 .300 m.s.l.m., per entrare nel territorio della Provincia di	
	L'Aquila, precisamente nell'ambito territoriale del Comune di Pacentro (AQ). Tale	
	passo appenninico, durante gli eventi invernali, è interessato da precipitazione	
	nevose assai intense, eventi assai frequenti viste le quote altimetriche su cui si	
	sviluppa la strada - fino a 1 .300 mt slm, che deve essere chiuso al transito in quanto	
	non gestibile dal punto di vista stradale.	
	Come sostenuto dalle difese degli odierni convenuti, nell'adozione della scelta,	
	occorreva considerare anche la circolare ANAS dell'8 settembre 1999 avente per	
	oggetto: "Direttive per la sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali" nella	
	quale si prevede che la presenza di gallerie superiori alla lunghezza di 1000 metri	
	deve essere segnalata dall'ANAS per l'inserimento nel piano della Protezione	
	civile. Pertanto, la caratteristica della Galleria " <i>Fontegrande</i> " di circa 1.500 mt,	
	richiedeva una particolare valutazione per mantenerla sempre fruibile e	
	percorribile.	
	Ad avviso di questo Collegio, quindi, per la particolare ed isolata collocazione	
	territoriale, era necessario garantire sempre la percorribilità e la fruizione, in	
	sicurezza, della galleria nei casi di emergenza e di protezione civile, in quanto la	
	medesima arteria rappresenta unica alternativa di collegamento all'asse viario in	
	- pag. 29 di 34 -	

	gestione alla Provincia di Pescara che la collega con la Provincia di L'Aquila.	
	Ma vi è di più.	
	La chiusura del tratto stradale (galleria) e la conseguente deviazione del traffico su	
	altra strada provinciale è avvenuta con l'apposizione della prevista segnaletica	
	stradale e con l'interposizione di transenne amovibili al fine di consentire, da un	
	lato, la dovuta e ordinaria attività di sorveglianza dell'infrastruttura con l'ingresso	
	in galleria da parte del personale ANAS durante l'orario di servizio, e dall'altro	
	(ancor più nel lungo periodo invernale), la garanzia di una viabilità sempre sicura	
	alternativa alla Strada Provinciale, anch' essa collocata a circa 900 m.s.l.m., nel	
	caso che quest'ultima subisse interruzioni di traffico con i conseguenti risvolti di	
	sicurezza e protezione civile delle popolazioni. Durante il periodo invernale l'unica	
	viabilità sicura per i soccorsi e la gestione delle emergenze di Protezione Civile a	
	servizio, ad esempio, del citato Comune di Sant'Eufemia a Maiella è costituita	
	proprio dal tratto della SS 487 in gestione statale (compresa la galleria	
	“Fontegrande”).	
	La conoscenza della particolarità della zona interessata dalla caduta massi,	
	interessata da frequenti nevicate invernali, isolata e servente l'ultimo comune della	
	Provincia di Pescara, Sant'Eufemia a Maiella (PE), ha sicuramente corroborato la	
	scelta dei convenuti nel ritenere che la galleria dovesse sempre presentarsi	
	percorribile come valida alternativa alla viabilità provinciale, anche per il transito	
	dei mezzi ANAS fortemente impegnati proprio nella stagione invernale nelle	
	attività sgombero neve e trattamenti antigelivi fino all'abitato di Sant'Eufemia a	
	Maiella (posto a quote prossime ai 900 m.s.l.m.) e oltre fino al Passo San Leonardo	
	(1.330 m.s.l.m.).	
	Ad avviso del Collegio, sebbene la Galleria “ Fontegrande” era stata interdetta a tutto	
	- pag. 30 di 34 -	

	il traffico veicolare, senza eccezioni alcune, la decisione di mantenerla illuminata	
	avrebbe sempre consentito la fruibilità della galleria in un contesto emergenziale	
	che avrebbe potuto verificarsi soprattutto nel periodo invernale, diversamente da	
	come sostenuto dalla Procura, in quanto le condizioni di rischio di un uso	
	continuativo ed indistinto del tratto di imbocco della galleria sotto il pericolo	
	costante di una caduta massi da parte del traffico stradale che lo percorre	
	abituamente sono ben diverse ed estremamente superiori rispetto a quelle relative	
	all’attraversamento di un singolo veicolo (o di una limitata e contingentata colonna	
	di veicoli) che percorre, per il tempo strettamente necessario per l’attraversamento,	
	pochi secondi in tutto, il tratto di imbocco alla galleria al fine di fronteggiare	
	situazioni di emergenza.	
	Altra motivazione sottesa alla scelta dei convenuti di mantenere accesa	
	l’illuminazione della Galleria e di rendere agibile e fruibile la stessa, risiede, ad	
	avviso del Collegio, nella sicurezza della circolazione stradale, con la necessità di	
	non isolare intere parti del territorio con la presenza di popolazione anziana fragile	
	e molto spesso bisognosa di cure ed interventi immediati. Vale la pena ricordare	
	che il comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE) è il comune con la minore densità	
	di popolazione della Provincia di Pescara, per la maggior parte composta da	
	cittadini anziani e fragili, collocato ad 878 m.s.l.m., sottoposto durante il periodo	
	invernale a copiose nevicate. La realizzazione della Galleria “ <i>Fontegrande</i> ” agli inizi	
	anni 2000 ha consentito alla popolazione locale di non rimanere più isolata durante	
	i lunghi periodi invernali ma sempre collegata sia con la provincia di Pescara che	
	con quella di L’Aquila.	
	La decisione assunta ha consentito, dopotutto, di rendere la galleria sempre fruibile	
	in sicurezza e in ogni momento, in caso di emergenza o diversa necessità di	
	- pag. 31 di 34 -	

protezione civile, per i mezzi di soccorso indispensabili per fronteggiare emergenze di qualsiasi tipo (sanitarie, da dissesto idrogeologico, ecc..) ed assistere le popolazioni o il singolo cittadino in siffatte condizioni. Con ciò continuando ad assolvere a quel ruolo di infrastruttura primaria di protezione civile per i territori e le popolazioni servite. Come sopra ribadito il costo di tale scelta, a parere del Collegio, è stato, presumibilmente, meno oneroso di quello che si sarebbe sopportato se si fosse agito con lo spegnimento totale dell'illuminazione all'interno della Galleria. Infatti, l'ANAS avrebbe dovuto comunque provvedere ad un servizio di guardiania giornaliero e articolato per tutti i giorni della settimana che, presumibilmente, sarebbe stato più dispendioso.

La Procura ha richiamato il contenuto di una nota ANAS prot. 780758 del 09/10/2023 indirizzata, per competenza, sia ai Responsabili di Struttura Territoriale che ai Responsabili di Area Gestione Rete, in quanto entrambi titolari di competenze decisorie al riguardo, che li invitava a “valutare” la possibilità di “mantenere” nei tratti in sotterraneo il livello essenziale minimo di illuminazione, “*previa analisi dei costi – da effettuarsi anche in funzione della durata dell'interdizione*” al traffico. Dall'integrale e attenta lettura della citata nota, la Procura argomenta che, innanzitutto, nel caso di “cantieri attivi” oppure nel caso di interdizione ovvero di limitazione della viabilità “*in occasione di eventi imprevisti ed imprevedibili quali caduta massi, frane, fenomeni alluvionali, ecc.*” la regola generale sarebbe quella della sospensione dell'illuminazione. Tanto è vero questo che l'eccezione, ossia il mantenimento di un livello minimo di illuminazione, deve formare oggetto di accorta ponderazione da parte del Responsabile della Struttura Territoriale e da parte del Responsabile Area Gestione Rete “*previa analisi dei relativi costi - da effettuarsi anche in funzione della durata dell'interdizione*”.

	Tale nota, ad avviso del Collegio, in disparte il suo contenuto non perfettamente	
	intelligibile e comunque volto a sollecitare i Responsabili della Gestione	
	territoriale dell'ANAS di verificare sempre quale soluzione adottare in caso di	
	interdizione al traffico, non risulta rilevante per i fatti di causa in quanto adottata	
	il 09/10/2023 quando la Galleria “ <i>Fontegrande</i> ” era stata già riaperta al pubblico	
	transito.	
	Alla luce di tutto quanto esposto, il Collegio ritiene che la scelta adottata dai	
	convenuti, quale quella di mantenere accesa l’illuminazione nella Galleria	
	“ <i>Fontegrande</i> ”, non sia stata caratterizzata da antigiuridicità né tantomeno dalla	
	colpa grave, trattandosi di una valutazione, certamente sindacabile, ma non	
	adottata superficialmente o con trascuratezza imperdonabile, tra l’altro nel rispetto	
	della normativa regionale che indicava la SS 487 come arteria fondamentale per le	
	operazioni di soccorso e di emergenza e secondo le disposizioni dell’ANAS (cfr.	
	Circolare ANAS 8 Settembre 1999 versata in atti). Si deve infatti evidenziare che	
	la valutazione della ragionevolezza e correttezza delle scelte effettuate deve	
	necessariamente essere svolta <i>ex ante</i> , tenendo conto degli elementi conoscitivi	
	disponibili nel momento in cui la decisione è adottata	
	4. In considerazione delle esposte conclusioni, restano assorbite le ulteriori	
	eccezioni sollevate.	
	5. All’esclusione della responsabilità amministrativa per insussistenza della colpa	
	grave consegue la liquidazione delle spese processuali da rimborsare in favore della	
	difesa dei convenuti, con onere a carico dell’Amministrazione di appartenenza, ai	
	sensi dell’art. 31, comma 2, c. g. c. Tenuto conto del valore della controversia e	
	della non rilevante complessità, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, le	
	spese in parola sono liquidate d’ufficio nell’importo di € 2.280,00	
	- pag. 33 di 34 -	

	(<i>duemiladuecentoottanta/00</i>), oltre oneri fiscali e previdenziali secondo legge, a favore	
	della difesa di ciascuno dei convenuti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni	
	contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva	
	- RESPINGE la richiesta di condanna nei confronti dell’Ing. Antonio	
	Marasco, Ing. Paolo Lalli e Ing. Marco Angelo Bosio;	
	- LIQUIDA le spese di lite, pari a € 2.280,00 (<i>duemiladuecentoottanta/00</i>), oltre	
	oneri fiscali e previdenziali secondo legge, a favore della difesa di ciascuno dei	
	convenuti, con oneri a carico dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.a.	
	- Gruppo FS Italiane.	
	Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	(<i>Stefano Grossi</i>)(<i>Bruno Domenico Tridico</i>)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 07/11/2024Il Direttore della Segreteria	
	F.TO ANTONELLA LANZI	
	- pag. 34 di 34 -	